

## **PS8135 - GREEN FIT-CARATTERISTICHE TECNICHE CYCLETTE**

Provvedimento n. 24291

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

1. Greenfit S.p.A. (di seguito, anche "Greenfit"), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del *Codice del Consumo*. La società, operante nella commercializzazione di prodotti per il *fitness*, ha realizzato nel 2011 ricavi per circa 8,9 milioni di euro.

2. E.R. Rovera S.r.l. (di seguito, anche "Rovera"), in qualità di segnalante. La società opera nella commercializzazione di prodotti per il *fitness* e per il tennis da tavolo.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

1. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Greenfit nella presentazione delle caratteristiche dei prodotti commercializzati.

2. In particolare, secondo la segnalazione della società Rovera, pervenuta in data 14 marzo 2012, il reale peso del volano delle *cyclette* commercializzate dalla Greenfit sarebbe inferiore a quello indicato sulle confezioni dei prodotti e nel sito internet del professionista, [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it).

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1) L'iter del procedimento**

##### **Attività preistruttoria**

3. A seguito della segnalazione pervenuta, sono state acquisite agli atti le stampe di alcune pagine presenti nel sito internet [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it) in data 23 ottobre 2012.

##### **Attività istruttoria**

4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 31 ottobre 2012 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS8135. In tale sede veniva in particolare ipotizzata la contrarietà alla diligenza professionale e l'ingannevolezza della pratica posta in essere dalla Greenfit, in violazione degli artt. 20, comma 2 e 21 comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, in ragione della diffusione di informazioni non veritiere circa il peso del volano di alcuni modelli di *cyclette* commercializzate.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria. Sono state altresì richieste al professionista, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, alcune informazioni ai fini della valutazione della pratica.

6. Il 26 novembre 2012 il professionista ha presentato una memoria difensiva ed ha fornito un riscontro all'attribuzione dell'onere della prova ed alla richiesta di informazioni formulate con il provvedimento di avvio dell'istruttoria.

In tale occasione il professionista ha comunicato di aver eliminato, dalle confezioni dei prodotti e nel sito [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it), qualsiasi riferimento al peso dei volani delle *cyclette* commercializzate. Greenfit ha, inoltre, dichiarato la propria disponibilità a trasformare tali misure in impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

7. Il 19 dicembre 2012 l'Autorità ha valutato gli impegni proposti ed ha deliberato il non accoglimento degli stessi, in quanto non recanti alcun elemento atto ad incidere sui possibili effetti della pratica già verificatisi.

8. In pari data la società Greenfit ha fatto pervenire in Autorità una versione integrata degli impegni proposti.

L'integrazione prevedeva la proposta del professionista di rimborso del prezzo a fronte della restituzione della *cyclette*, a coloro i quali avevano acquistato una *cyclette on line*. Nell'integrazione agli impegni il professionista ha fatto presente di non poter estendere l'impegno a tutti gli acquirenti dei vari modelli di *cyclette* in quanto non identificabili a differenza degli acquirenti delle *cyclette* sul sito [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it), che sono identificabili e contattabili.

9. In data 24 gennaio 2013 la società segnalante Rovera ha presentato una nota con la quale ha ribadito le argomentazioni esposte nella segnalazione in merito alla presunta ingannevolezza della pratica commerciale oggetto del procedimento.

10. In data 31 gennaio 2013 l'Autorità ha deliberato il non accoglimento degli impegni nella versione integrata dal professionista in data 19 dicembre 2012, in quanto gli acquirenti *on line* sono risultati, sulla base dei dati forniti dal professionista, una piccola parte degli acquirenti nei confronti dei quali la pratica commerciale contestata avrebbe potuto avere effetto.

11. In data 14 gennaio 2013 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

## 2) Le evidenze acquisite

12. Anteriormente alla comunicazione di avvio del procedimento, nel sito internet [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it) facente capo alla società Greenfit<sup>1</sup> era presente, per ciascun modello di *cyclette* offerto<sup>2</sup> in vendita, l'indicazione " (...) buone prestazioni grazie al suo volano da ... [5-8 kg, a seconda del modello]"<sup>3</sup>.

Il peso del volano era indicato anche sulle confezioni dei prodotti.

13. La società Rovera ha allegato alla segnalazione alcune fotografie di misurazioni, dalla stessa effettuate, che danno conto, per alcuni modelli di *cyclette* commercializzati dalla Greenfit (*Candy*, *MK1*, *Orange*, *Shell*), della circostanza che il peso effettivo del volano risulta inferiore a quello indicato nel sito internet della Greenfit e sulle confezioni dei prodotti<sup>4</sup>.

14. Ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento, è stato richiesto al professionista di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria, producendo, in particolare, idonea documentazione volta a dimostrare l'esattezza delle indicazioni relative al peso del volano dei modelli delle *cyclette*, offerte in vendita presenti sulle confezioni e nel sito [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it), per ciascun modello di *cyclette* commercializzato.

15. La Greenfit ha dato riscontro all'attribuzione dell'onere della prova con la memoria di difesa pervenuta in data 26 novembre 2012, fornendo in allegato alla memoria documentazione fotografica in merito alla misurazione effettuata per ciascun modello di *cyclette*, del peso della ruota, nonché della massa volanica complessiva. Secondo il professionista il dato che rileverebbe ai fini delle prestazioni dei prodotti sarebbe di fatto la c.d. massa volanica (ved. infra), piuttosto che il peso della sola ruota.

16. Nella tabella seguente sono riportati i valori effettivi forniti dalla società Greenfit, assieme alle indicazioni di peso presenti, anteriormente all'avvio dell'istruttoria, sulle confezioni dei prodotti e nel sito [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it)<sup>5</sup>.

modello di <i>cyclette</i> <sup>6</sup>	peso della ruota (kg)	massa volanica complessiva (kg)	peso del volano indicato sulle confezioni dei prodotti e nel sito internet (kg)
<i>Candy</i>	3,230	4,530	5,000
<i>MK1</i>	1,980	3,250	5,000
<i>Orange</i>	3,580	6,950	7,000
<i>Shell</i>	1,970	3,250	5,000
<i>DB-Iris</i>	1,940	3,250	5,000
<i>Moon</i>	4,100	5,310	5,000
<i>XD Plus</i>	2,060	3,000	5,000
<i>Lux</i>	3,640	5,190	8,000
<i>Melody</i>	4,180	5,420	6,000
<i>Polly</i>	1,980	3,250	5,000

<sup>1</sup> [Titolare del nome a dominio [diadorafitness.it](http://diadorafitness.it) è Greenfit. L'attività di vendita on-line attraverso il relativo sito è svolta dalla società Redwell S.r.l.]

<sup>2</sup> [*Candy*, *MK1*, *Orange*, *Shell*, *DB-Iris*, *Moon*, *XD Plus*, *Lux*, *Melody*, *Polly*, *Rose*, *Swan*.]

<sup>3</sup> [Rilevazione effettuata sul sito in data 23 ottobre 2012 (doc. n. 2 del fascicolo del procedimento).]

<sup>4</sup> [Doc. n. 1.]

<sup>5</sup> [Documenti. n. 1, 2 e 10.]

<sup>6</sup> [Alcuni di tali modelli sono commercializzati da Greenfit dal 2010, altri dal 2011 ed altri ancora dal 2012 (doc. n. 10).]

<i>Rose</i>	3,890	5.110	5,000
<i>Swan</i>	4,180	5,780	6,000

17. Dalla tabella risulta che il peso effettivo della ruota, per ciascun modello di *cyclette* commercializzato dal professionista, è inferiore a quello dichiarato nei messaggi oggetto del procedimento *de quo* - in alcuni casi, meno della metà - con differenze fino ad oltre 4 kg per il modello *Lux*.

La massa volanica complessiva, per dieci dei dodici modelli, risulta anch'essa inferiore - in alcuni casi, per oltre il 30% - del peso dichiarato, con differenze fino a quasi 3 kg per il modello *Lux*.

18. Dalla documentazione in atti risulta che, in termini di costi, per un'impresa che commercializza *cyclette*, il prezzo di acquisto presso il produttore varia di circa 1 euro per ogni chilogrammo di differenza di peso del volano<sup>7</sup>.

19. La società Greenfit ha fornito documentazione dalla quale risulta che le specifiche tecniche delle *cyclette* - tra le quali, il peso del volano - le sono state fornite dalle imprese produttrici di Taiwan presso le quali la stessa Greenfit si approvvigiona. I valori di peso del volano riportati sul sito [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it) e sulle confezioni dei prodotti corrispondono a quelli provenienti da tali fornitori.

20. In data 6 novembre 2012, successivamente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria, è stato eliminato dal sito del professionista qualsiasi riferimento al peso dei volani delle *cyclette* rappresentate sul sito stesso. La società ha fatto presente che le indicazioni relative al peso dei volani erano già state eliminate dalle confezioni dei prodotti della Greenfit realizzate a partire dal 1° settembre 2012.

### 3) Le argomentazioni difensive del professionista

21. Con memorie presentate il 26 novembre 2012 ed il 28 gennaio 2013, la società Greenfit ha fatto presente di avere recepito in buona fede, senza effettuare alcun controllo e, comunque, non avendo la consapevolezza di un'eventuale antiigiuridicità del proprio comportamento, le indicazioni di peso relative ai volani delle *cyclette* fornite dalle imprese produttrici dei beni di cui trattasi, presso le quali la stessa Greenfit si approvvigiona, che, come su indicato, si trovano a Taiwan. Nelle memorie si dà conto della circostanza che le imprese produttrici delle *cyclette* provvedono anche alla realizzazione degli imballaggi ed al confezionamento dei beni.

22. Secondo il professionista, se è vero che il peso del volano rende stabile ed omogenea la velocità di rotazione dei pedali e, di conseguenza, costante lo "sforzo" applicato, tuttavia, dovrebbe essere considerato che, per tale funzione, assume maggiore importanza la massa inerziale complessiva (o massa volanica) delle *cyclette* la quale, è costituita, oltre che dalla ruota, anche dagli ingranaggi ad essa stabilmente collegati.

Sempre secondo la società Greenfit, differenze non eccessive del peso del volano o della massa volanica complessiva non determinerebbero differenze percepibili nella fluidità della pedalata. A ciò si aggiunga che, per la maggior parte dei modelli di *cyclette*, i pesi dichiarati come pesi del volano corrisponderebbero sostanzialmente, secondo il professionista, al peso della massa volanica.

23. Il peso del volano (o la massa volanica) sarebbe, comunque, secondo il professionista, solo una tra le tante caratteristiche del prodotto che possono influenzare le scelte del consumatore. Ad esempio, sempre secondo il professionista, per alcuni consumatori, le caratteristiche dello schermo digitale che riporta i dati rilevati dal computer durante l'uso della *cyclette* hanno maggiore importanza rispetto al peso del volano della *cyclette* stessa. Sono infatti venduti sul mercato molti modelli di *cyclette* per i quali non sono fornite informazioni circa il peso del volano. La particolare irrilevanza del peso del volano tra le caratteristiche di una *cyclette* sarebbe testimoniata, secondo Greenfit, anche dal fatto che, per un'impresa che commercializza tali beni, il prezzo di acquisto presso i produttori delle *cyclette* varia di poco (circa 1 euro) per ogni chilogrammo di differenza di peso del volano tra un modello e l'altro.

La pratica contestata pertanto, secondo il professionista, non influisce in modo apprezzabile sulle scelte di acquisto dei consumatori.

24. La società Greenfit, infine, ha fatto presente, che, pur nella convinzione della correttezza del proprio operato, non appena si è resa conto della possibile esistenza di un problema inerente le indicazioni relative al peso del volano delle *cyclette* commercializzate ha posto in essere le misure necessarie per risolverlo.

## IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

25. Poiché la pratica commerciale ed i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi, tra l'altro, a mezzo *internet*, in data 12 febbraio 2013 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

26. Con parere pervenuto in data 8 marzo 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

<sup>7</sup> [Documentazione fornita da Greenfit (doc. n. 22).]

- i prodotti commercializzati sul sito *www.diadorafitness.it* riportavano indicazioni in merito alla circostanza che il peso del volano è una caratteristica essenziale di una *cyclette* “buone prestazioni grazie al suo volano da [...]” (5-8 Kg. a seconda del modello);
- dalle memorie del professionista emerge che lo stesso avrebbe tratto le informazioni di cui trattasi da quanto riportato dal produttore senza effettuare alcuna verifica;
- il consumatore deve essere messo in condizione di avere chiara ed immediata contezza delle caratteristiche dei prodotti offerti in vendita;
- l'informazione fornita in merito al peso del volano delle *cyclette* è risultato sensibilmente diverso rispetto a quello effettivo;
- il criterio della diligenza previsto dal Codice del Consumo stabilisce che il professionista deve tenere presente il divario informativo nei contratti a distanza che sono caratterizzati dalla carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti.

## V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

**27.** La pratica oggetto del procedimento concerne le indicazioni fornite dalla società Greenfit in ordine alle caratteristiche di alcuni prodotti, nello specifico del peso del volano delle *cyclette*, dalla stessa commercializzati.

**28.** In particolare, anteriormente alla comunicazione di avvio del procedimento *de quo*, nel sito internet *www.diadorafitness.it* di Greenfit era presente, per ciascun modello di *cyclette* offerto, l'indicazione “(...) buone prestazioni grazie al suo volano da ... [5-8 kg, a seconda del modello]”.

Il peso del volano era indicato anche sulle confezioni dei prodotti.

**29.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria, producendo idonea documentazione volta a dimostrare l'esattezza delle indicazioni in merito al peso del volano, presenti sulle confezioni dei prodotti e nel sito *www.diadorafitness.it*, per ciascun modello di *cyclette* commercializzato.

**30.** La società Greenfit ha fornito, in riscontro all'attribuzione dell'onere della prova documentazione fotografica dalla quale risulta che la stessa ha effettuato per ciascun modello di *cyclette* la misurazione del peso della ruota nonché della massa volanica complessiva, ed ha rilevato, che effettivamente, le indicazioni di peso del volano dei vari modelli di *cyclette* fornite nei messaggi oggetto del presente procedimento non sarebbero del tutto corrispondenti al reale peso dei volani stessi.

**31.** Dalla indicata documentazione risulta che il peso effettivo dei volani, per ciascuno dei dodici modelli di *cyclette* commercializzati dal professionista, è nettamente inferiore a quello dichiarato nei messaggi diffusi oggetto del presente procedimento (in alcuni casi, meno della metà), con differenze fino ad oltre 4 kg (nel caso del modello *Lux*, il cui peso dichiarato è di 8 kg).

La massa volanica complessiva, per dieci dei dodici modelli, è anch'essa inferiore al peso dichiarato (in alcuni casi, per oltre il 30%), con differenze fino a quasi 3 kg (nel caso del modello *Lux*).

Per ciascuno dei cinque modelli per i quali il peso del volano è indicato in 5 kg, il peso effettivo di tale componente risulta di circa 2 kg e la massa volanica complessiva di circa 3 kg.

**32.** Orbene, lo stesso professionista afferma nelle proprie difese che il peso del volano (o della massa volanica) incide sulla stabilità ed omogeneità della velocità di rotazione dei pedali delle *cyclette*, come enfatizzato peraltro nella segnalazione della società Rovera da cui ha preso le mosse il procedimento in oggetto, e dunque sulla fluidità della pedalata, caratteristica, questa, indubbiamente rilevante, sebbene non esclusiva, per una *cyclette*.

Del resto, lo stesso professionista ha affermato che il maggiore o minore peso del volano influisce necessariamente sul prezzo finale di vendita di una *cyclette* al consumatore finale poiché, per un'impresa che produce o commercializza *cyclette*, il costo di produzione è direttamente proporzionale al peso del volano. Nello specifico, il costo del bene che le società che commercializzano le *cyclette* acquistano dai vari produttori varia nella misura di circa 1 euro per ogni chilogrammo di differenza di peso del volano.

**33.** Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che le indicazioni di peso delle *cyclette*, presenti nel sito internet *www.diadorafitness.it* fino al 6 novembre 2012 e sulle confezioni dei prodotti realizzate fino al 31 agosto 2012, risultano idonee ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche dei prodotti, e, pertanto, integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

**34.** La condotta dell'operatore va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile dal professionista, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo. Nel caso di specie, infatti, la società Greenfit, commercializzando i prodotti con il marchio *Diadora* di cui è licenziataria, marchio che gode di notorietà e rispetto nel settore dei prodotti per attività fisiche, e non essendo, pertanto, rivenditore di prodotti di terzi, avrebbe dovuto, prima di diffondere al pubblico indicazioni poi risultate non corrette, verificare i valori indicati dai fornitori sui vari prodotti dalla stessa commercializzati e verificarne l'esattezza.

Si dà atto, comunque, che le non corrette indicazioni di peso relative ai volani delle *cyclette* sono state eliminate dal professionista immediatamente dopo l'avvio del presente procedimento ossia, nel terzo quadrimestre del 2012.

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**35.** Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie si tiene altresì conto che gran parte della condotta si è realizzata nel periodo di vigenza della disciplina sanzionatoria previgente che prevedeva un massimo edittale inferiore, pari a 500.000 euro.

**36.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**37.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nel caso di specie della dimensione economica della Greenfit, società che nel 2011 ha realizzato ricavi per circa 8,9 milioni di euro.

Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a partire dal 2010 - quando ha avuto inizio la commercializzazione dei modelli di *cyclette* di cui trattasi - e si è protratta fino al 6 novembre 2012, data in cui sono state eliminate dal sito [www.diadorafitness.it](http://www.diadorafitness.it) le non corrette indicazioni in merito al peso dei volani delle *cyclette*.

Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla Greenfit nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

In considerazione del fatto che il bilancio di Greenfit relativo all'esercizio 2011 presenta una perdita di circa 161.000 euro e *[omissis]*<sup>8</sup>, si ritiene di determinare l'importo della sanzione nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità con parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni non veritiere in merito al peso del volano delle *cyclette* commercializzate, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti;

### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Greenfit S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Greenfit S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

<sup>8</sup> *[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*